

Con la presente si intende informare in merito alla Sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 2151/2009 in data 7.04.2009 che ha sancito che: *"...le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrino a pieno titolo tra le competenze ordinarie dell'architetto. In senso contrario non può sostenersi che tale competenza venga meno, per attrazione, quando il frazionamento avvenga in collegamento con un lavoro attribuito in via esclusiva alla professione ingegneristica (trattasi nel caso in questione di strada regionale). Sia che il frazionamento rappresenti una operazione prodromica alla prestazione professionale riservata all'ingegnere, sia che costituisca una conseguenza necessaria di vicende che investono il titolo giuridico o la situazione di fatto dell'immobile, si tratta pur sempre di una operazione accessoria da porre in essere per le finalità cui è preordinato il catasto, da compiersi secondo le regole della specifica disciplina, che attribuisce la relativa competenza anche all'architetto..... La configurazione di una competenza esclusiva degli ingegneri è impedita dall'autonomia sostanziale delle operazioni in questione, del loro collegamento diretto con lo stato dell'immobile indipendentemente dagli accadimenti che le rendono necessarie, nonché con la preparazione professionale che si richiede per poterle compiere."*